

TRIBUNALE CIVILE DI CALTAGIRONE**SEZIONE LAVORO****RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

Per la **prof.ssa Maria Elisa Pumo** nata a Catania il 2.11.1976 e residente in Viagrande, via per Aci Bonaccorsi n.1, C.F. PMUMLS76S42C351T, elettivamente domiciliata in Catania, via Canfora n.145, presso lo studio dell'Avv. Dino Caudullo del Foro di Catania (C.F. CDLDNI73H18C351K - PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026) che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588) e l'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia in persona del legale rapp.te p.t. (C.F. 80018500829)

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente all'attribuzione, ai fini della mobilità del personale docente e della carriera, del punteggio relativo al servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie e quindi per il riconoscimento del diritto al proprio trasferimento presso l'ambito Sicilia 0010 per l'a.s. 2018/2019

PREMESSE

La ricorrente è docente a tempo indeterminato per la classe di concorso A019 (Filosofia e Storia) e, dopo anni di insegnamento non di ruolo, è stata assunta con contratto a t.i. con decorrenza dall'a.s. 2015/2016 con sede provvisoria in provincia di Catania.

Come noto, con l'entrata in vigore della legge 107 del 2015 (cd. Buona Scuola) sono state modificate anche le disposizioni sulla mobilità del personale docente, attraverso l'individuazione di distinte fasi di mobilità in relazione al diverso anno d'assunzione: la ricorrente, in quanto assunta nella fase C del piano straordinario di mobilità di cui alla L.107/2015, ha potuto partecipare alla cd. fase C della mobilità, invocando il trasferimento in Sicilia,



senza tuttavia ottenerlo, vedendosi invece assegnata in via definitiva in Umbria, ove è titolare presso i Licei Statali “Angeloni” di Terni.

Per il corrente anno scolastico 2017/2018 la ricorrente ha ottenuto l’assegnazione provvisoria presso l’Istituto Superiore “Secusio” di Caltagirone, ove in atto presta servizio.

Anche in occasione delle procedure di mobilità per l’a.s. 2017/2018 la ricorrente non riusciva ad ottenere il trasferimento sperato.

In occasione della nuova procedura di mobilità per l’a.s. 2018/2019, la ricorrente ha nuovamente richiesto il trasferimento interprovinciale, indicando le seguenti sedi e ambiti della Regione Sicilia in ordine di preferenza: Liceo Sc. Majorana di S. G. La Punta, Liceo Gulli e Pennisi di Acireale, ambito 0010, 0009, 0006, 0007, 0008, altre sedi in provincia di Siracusa, ambiti 0014, 0013.

Alla domanda di mobilità veniva (ingiustamente) assegnato un punteggio pari a punti 34 (+ 6 punti per il ricongiungimento al coniuge presso il comune di residenza), in quanto non venivano presi in alcuna considerazione i servizi svolti tutti sul medesimo insegnamento tra il 2003/2004 e il 2013/2014, presso il Liceo Paritario San Domenico Savio di Catania ed il Liceo Paritario Leonardo Da Vinci di Catania¹.

In particolare, la ricorrente ha dichiarato in seno all’Allegato D alla domanda di mobilità, dopo aver elencato i servizi prestati presso la scuola statale, ***“di aver prestato servizio pre ruolo, con il possesso del prescritto titolo di studio, per complessivi 10 (dieci) anni, presso istituti paritari, servizio riconosciuto ai fini delle graduatorie di immissione in ruolo nonché per la partecipazione al concorso a posti di Dirigente Scolastico in corso di svolgimento. Chiedo, pertanto, la valutazione anche del predetto servizio***

¹ Riconosciuti paritari rispettivamente con D.A. n.222 del 13.07.2001 e con D.A. n.166 del 16.05.2001.



per un totale di anni 12 di pre ruolo (2 in istituti statali e 10 in istituti paritari)”.

Allo scopo, la ricorrente ha inserito in domanda ulteriore dichiarazione, specificando tutti gli anni di servizio prestato presso le scuole paritarie, per complessivi 10 anni.

Tuttavia, nonostante ciò, pur avendo diritto alla valutazione di detto ulteriore servizio, non otteneva il trasferimento sperato, quantomeno in uno degli ambiti più vicini alla propria residenza, rimanendo assegnata alla sede di Terni.

Come detto, attualmente la ricorrente presta servizio in assegnazione provvisoria presso l'Istituto Superiore “Secusio” di Caltagirone, dal che la competenza territoriale dell'adito Tribunale a mente dell'art.413 comma 5 c.p.c..

Viceversa, laddove fosse stato, come doveva, valutato il punteggio relativo ai servizi svolti nella scuola paritaria, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto riconoscere **ulteriori punti 60** (6² x ciascuno dei 10 anni in questione) e la ricorrente avrebbe maturato un punteggio complessivo di **punti 94** (+6 per il ricongiungimento al coniuge presso il comune di residenza).

Viene documentato in atti che con il predetto punteggio la ricorrente avrebbe certamente ottenuto il trasferimento in provincia di Catania dove risiede con la famiglia, atteso che nei trasferimenti in ingresso in provincia per la medesima classe di concorso sui medesimi Ambiti indicati dalla ricorrente, risultano trasferiti altri docenti, privi di alcuna precedenza e con punteggi di molto inferiori rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto la ricorrente (94+6) e, segnatamente:

CT	A019 - FILOSOFIA E STORIA	ARDIZZONE	MARIA CATENA
22/10/1980	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	
SIC0000006 - SICILIA AMBITO 0006	NORMALE	70,00	

² Nel CCNI per l'a.s. 2017/2017 il servizio pre ruolo viene valutato 6 punti l'anno.



CT A019 - FILOSOFIA E STORIA GALVAGNO VALERIA 15/03/1975
 CT TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE CTIS00600C - IS
 ENRICO MEDI NORMALE CATTEDRA INTERNA SIC0000006 - SICILIA
 AMBITO 0006 63,00

CT A019 - FILOSOFIA E STORIA LICCIARDI IVAN ADRIANO
 02/11/1981 CL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE
 SIC0000010 - SICILIA AMBITO 0010 NORMALE 46,00

CT A019 - FILOSOFIA E STORIA SANFILIPPO RICCARDO 14/07/1970
 CT TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE SIC0000007 -
 SICILIA AMBITO 0007 NORMALE 58,00

In applicazione delle illegittime previsioni del CCNI per l'a.s. 2018/2019 (che integralmente proroga il CCNI per l'a.s. 2017/2018), l'Amministrazione non ha riconosciuto alcun punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria, negando l'attribuzione di ulteriori 6³ punti l'anno.

*** **

La condotta dell'Amministrazione è palesemente illegittima per i seguenti motivi

ILLEGITTIMITÀ DELLE “NOTE COMUNI” ALLEGATE AL C.C.N.I. MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE ED ATA 2017/2018 (PROROGATO PER L'A.S. 2018/2019) NELLA PARTE IN CUI DISPONGONO CHE:

“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali”.

ANNULLAMENTO IN PARTE QUA, OVVERO DISAPPLICAZIONE DELLA PREDETTA DISPOSIZIONE.

Con disposizione di rango pattizio, sicuramente illegittima, il C.C.N.I. ha inserito, con la sezione “Note Comuni”, l'inusitato divieto di valutazione del

³ Nel CCNI per l'a.s. 2017/2018 il servizio pre ruolo viene valutato 6 punti l'anno e non più 3 punti l'anno come nel precedente CCNI per l'a.s. 2016/2017.



servizio in questione, disponendo che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.*

E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali”.

È innanzitutto evidente il contrasto della disposizione contrattuale sopra riportata con fonti di rango primario.

Viene in rilievo innanzitutto la L.62/00, istitutiva della parità scolastica, nonché le relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08).

La Legge 62 del 2000, introduttiva delle disposizioni relative alla parità scolastica, disciplinò la piena parità ad ogni effetto di Legge fra Scuole statali e scuole paritarie ed in ulteriore applicazione della richiamata parità, l'articolo 2 comma 2 del decreto legge 255 del 2001, convertito in legge 333 del 2001, specificamente dedicato alla pari valutazione del servizio d'insegnamento negli Istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, ebbe a disporre a chiare lettere che **i servizi d'insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n.62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.**

Si tratta di disposizioni normative che superano l'antica distinzione (*“agli effetti della carriera”*) posta dagli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 tra le sole scuole *“pareggiate”* e *“parificate”*: sul punto, come confermato in giurisprudenza, il risalente testo normativo del '94 necessita ovviamente di essere aggiornato alla luce delle novità legislative in materia di parità scolastica posteriori ed innovative della disciplina con l'introduzione degli istituti paritari: non è un caso come l'interpretazione sistematica sul punto si



arricchisca dell'intervento dell'art.1 bis D.L. 250/05, il quale chiude la vicenda precisando che: *“Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”*.

Non è un caso nemmeno che in applicazione di tali norme di legge anche le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente, come anche quelle relative alle GAE di cui al DDG 31.3.2007 riconoscano la piena valutabilità del richiamato servizio.

La stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 04/08/2010 ha riconosciuto che la L.62/00 *“nulla ha modificato in materia di servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. lgs 247/1994”*. Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità dell'offerta formativa”* (Consiglio di stato, sentenza n.1102/2002).

Vale anche richiamare l'inequivoco contenuto delle disposizioni di rango secondario adottate dallo stesso M.I.U.R. in materia (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08), tutte confermatrice della richiamata equivalenza fra scuole statali e scuole paritarie ad ogni effetto di Legge.

La disposizione pattizia inserita nelle “note comuni” allegate al CCNI si pone, quindi, in insanabile contrasto con il richiamato quadro di disposizioni di rango primario, confermate dalle fonti applicative di rango secondario.

Il Giudice ordinario, al cospetto della disposizione pattizia illegittima ne ha certamente potere di annullamento in parte qua per violazione delle disposizioni normative con essa contrastanti.



Ai fini del diritto soggettivo al trasferimento invocato dalla ricorrente sarà bastevole, ove l'adito Giudice riterrà, anche la loro disapplicazione ai fini del decidere.

Su identica questione, si è già pronunciata peraltro la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza 6.09.2016, Tribunale di Milano, ordinanza 20.07.2016, Tribunale di Caltagirone, ordinanza 11.07.2016, Tribunale di Lanciano, ordinanza 4.11.2016) la quale, prendendo le mosse dalla L.62/00, istitutiva della parità scolastica, e relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08), per poi richiamare il successivo art.2 comma 2 del D.L. 255/01, specificamente dettato per una pari valutazione del servizio d'insegnamento negli istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, ha risolto anche il possibile equivoco derivante dal riferimento degli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 alle sole scuole "pareggiate" e "parificate" ("agli effetti della carriera"), chiarendo che tale previsione legislativa va senz'altro aggiornata alla luce delle novità normative in materia di parità scolastica e rilevando come al riguardo esiste, peraltro, un'espressa disposizione, l'art.1 bis D.L. 250/05, ov'è precisato che: "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie".

Sempre secondo le predette pronunce, "diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche".

SUL DIRITTO AL TRASFERIMENTO INVOCATO DALLA RICORRENTE



Se, dunque, l'art. 2 c.2 del D.L. n.255/2001, convertito con legge 2331/01, stabilisce -come detto - che: *“i servizi di insegnamento prestati dal 01/09/2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10/03/2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*, la valutazione di tale servizio era ed è dovuta.

Non resta altro da chiarire, come i servizi predetti risultavano analiticamente allegati e descritti dalla ricorrente in seno all'apposita dichiarazione allegata alla domanda di mobilità proprio perché il servizio paritario trovava piena giustificazione nella normativa vigente.

Ultimo elemento di doverosa allegazione e prova in questa sede è la natura indubitabilmente paritaria degli Istituti ove la ricorrente ha prestato il servizio dichiarato e non valutato.

Nella fattispecie, il Liceo San Domenico Savio e l'Istituto Leonardo Da Vinci sono stati riconosciuti come paritari rispettivamente con decreto n.222 del 13.07.2001 e n.166 del 16.05.2001.

Non possono residuare dubbi circa la valutabilità piena del servizio in esame e l'illegittimità discendente della sua omessa valutazione, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, per effetto della contestata disposizione di CCNI che si è chiesto di annullare, ovvero disapplicare.

Stando così le cose, è ovvio il macroscopico errore di valutazione in cui è incorsa l'Amministrazione e che in questa sede si chiede di emendare ponendo rimedio al pregiudizio incorso alla ricorrente per effetto del mancato suo trasferimento negli Ambiti prescelti presso la provincia di Catania per l'a.s. 2018/2019.

La mancata attribuzione nell'ambito della procedura oggetto di giudizio, di ulteriori 60 punti, (6 x ciascuno dei 10 anni in questione) relativo al servizio svolto presso la scuola paritaria, ha privato la ricorrente del diritto al proprio trasferimento presso una sede più vicina.



Invero, come sopra evidenziato, aggiungendo al punteggio riconosciuto dall'Amministrazione quello cui avrebbe avuto diritto per il servizio nella paritaria, la ricorrente avrebbe ottenuto l'ambito Sicilia 0010, o l'ambito 0007 o l'ambito 0006.

Come si può evincere dall'elenco dei docenti trasferiti nella procedura di mobilità in esame, nei predetti ambiti risultano aver ottenuto il trasferimento docenti con minore punteggio rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto la ricorrente.

Si versa in atti lo stralcio del bollettino ufficiale dei trasferimenti relativo all'a.s. 2018/2019, da cui possono evincersi le predette posizioni, nell'ambito di tutti i trasferimenti interprovinciali in ingresso disposti per la classe A019 (cfr. decreto USR Sicilia-A.T. di Catania n.12813 del 13.07.2018 e stralcio elenco allegato).

*** **

La ricorrente ha dichiarato il servizio prestato presso la scuola paritaria anche all'atto della presentazione della domanda di ricostruzione di carriera.

Con domanda presentata in data 29.12.2016, la ricorrente ha infatti presentato presso i Licei Statali Angeloni di Terni la domanda di riconoscimento dei servizi pre ruolo ai fini della carriera; tuttavia, in ragione delle illegittime disposizioni applicate dall'Amministrazione resistente, il predetto servizio non potrà essere valutato in sede di ricostruzione di carriera.

Per le medesime motivazioni per cui il predetto servizio è valutabile ai fini della mobilità, lo stesso è pertanto valutabile anche ai fini della carriera, con la conseguenza che, in questa sede, si chiede altresì di dichiarare la valutabilità del predetto servizio anche ai fini della ricostruzione di carriera relativamente alla quale, ad oggi, l'Amministrazione non ha ancora emesso il relativo decreto.

*** **

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti



CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti

- accertare e dichiarare la nullità o comunque l'illegittimità ed inefficacia, con conseguente disapplicazione nel presente giudizio, delle "note comuni" allegate al C.C.N.I. mobilità personale docente ed ata per l'a.s. 2017/2018 come prorogato dal CCNI per l'a.s. 2018/2019, nella parte in cui prevedono la non valutabilità dei servizi prestati prima dell'immissione in ruolo presso scuole non statali paritarie;

- per l'effetto, disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto l'odierna ricorrente per l'a.s. 2018/2019;

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto e valutato, ai fini della mobilità, tutto il servizio prestato presso scuole paritarie prima dell'immissione in ruolo, per le operazioni di mobilità per l'a.s. 2018/2019;

- conseguentemente, ordinare all'Amministrazione resistente di rivalutare la domanda di mobilità prodotta dal ricorrente, attribuendo anche il punteggio di 60 punti spettante per i 10 anni di servizio prestato presso scuole paritarie prima dell'immissione in ruolo, come dichiarato in allegato alla domanda di mobilità;

- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù del punteggio rivalutato ai fini della mobilità, al trasferimento per l'a.s. 2018/2019 presso l'ambito Sicilia 0010 o, in subordine, presso l'ambito



Sicilia 0006 o in ulteriore subordine 0007, in ossequio al punteggio ad essa spettante per l'effetto dell'accoglimento della domanda.

- accertare e dichiarare, altresì, il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici, economici e di carriera ed alla relativa integrale valutazione di tutto il servizio pre ruolo prestato presso la scuola paritaria anche ai fini della ricostruzione di carriera, come da domanda presentata in data 29.12.2016.

Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed il contributo unificato versato è pari ad €259,00.

Si produce copia dei seguenti documenti: contratto a t.i., decreto conferma in ruolo, domanda di mobilità; valutazione domanda di mobilità; allegato D; dichiarazioni ulteriori allegate alla domanda di mobilità, mail assegnazione incarico triennale a Terni, certificati di servizio scuola paritaria; estratto bollettino trasferimenti A019 per l'a.s. 2018/2019 in ingresso in provincia di Catania; Tabella valutazione titoli; CCNI mobilità 2017/2018 e 2018/2019; CM 163/2000; DM 267/2007; DM 83/2008, domanda di ricostruzione carriera, assegnazione provvisoria a.s. 2017/2018 a Caltagirone.

Avv. Dino Caudullo

